

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e la Repubblica di Cipro recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Cipro a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

(2001/C 62 E/14)

COM(2000) 661 def. — 2000/0270(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 20 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2 e il primo comma dell'articolo 300 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La partecipazione di Cipro ai programmi della Comunità è un elemento importante della strategia di preadesione per la Repubblica, come stabilito dal regolamento (CE) n. 555/2000, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽¹⁾.
- (2) La decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, e la decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates» ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, nonché la decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Cipro.

- (3) In conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 febbraio 2000, la Commissione ha concordato, a nome della Comunità europea, un accordo che consente a Cipro di partecipare ai suddetti programmi.

- (4) È opportuno che detto accordo sia approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e Cipro recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Cipro a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare le persone incaricate di firmare l'accordo in modo che questo risulti vincolante per la Comunità.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

Progetto di accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro recante adozione delle condizioni e delle modalità di partecipazione della Repubblica di Cipro a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CIPRO, appresso denominata Cipro,

dall'altra,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, e la decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrates» ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, nonché la decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» ⁽³⁾, in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Cipro.
- (2) Cipro ha espresso il desiderio di partecipare a tali programmi.
- (3) La partecipazione di Cipro ai suddetti programmi rappresenta una tappa significativa della strategia di preadesione per Cipro, come stabilito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 555/2000, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta ⁽⁴⁾.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A partire dal 2001 Cipro parteciperà alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrates («Leonardo da Vinci II» e «Socrates II») e al programma d'azione comunitaria «Gioventù», conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

L'accordo resterà in vigore dal 1° gennaio 2001 alla fine dei programmi.

Articolo 3

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni definite da tale trattato e, dall'altra, al territorio di Cipro.

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti comunicano di aver concluso le rispettive procedure.

Articolo 5

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di questi testi facenti fede.

⁽¹⁾ GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3.

ALLEGATO I

Condizioni e modalità per la partecipazione di Cipro ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù

1. Cipro partecipa a Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (in appresso denominati «i programmi») in conformità, salvo altre disposizioni del presente accordo, degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione (1999/382/CE) del Consiglio del 26 aprile 1999, dalla decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 e della decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituiscono tali programmi d'azione comunitaria. Cipro partecipa a tutte le attività dei programmi, ad eccezione di alcune attività nel quadro di Gioventù dedicate alla cooperazione con quei paesi terzi che non vi partecipano a pieno titolo.
2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II, a Socrates II e a Gioventù, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione delle Comunità europee riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù adottate dalla Commissione, Cipro crea le strutture adeguate per la gestione coordinata dell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. Cipro adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficiente dei programmi a livello nazionale.
3. Per partecipare ai programmi, Cipro versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento di Cipro, il Consiglio di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini ciprioti aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti ciprioti quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina gli esperti indipendenti incaricati di concorrere alla valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.
6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrates e Gioventù, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali istituite conformemente al precedente punto 2, saranno assegnati a Cipro in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo di Cipro al programma stesso. L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50 % del bilancio previsto per i programmi di lavoro di tali agenzie.
7. Gli Stati membri della Comunità e Cipro si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra Cipro e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dal presente accordo.
8. Cipro esenta le attività contemplate dal presente accordo da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.
9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee per il monitoraggio e la valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (rispettivamente articoli 13, 14 e 13), la partecipazione di Cipro ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e di Cipro. Cipro presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.
10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi ciprioti disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità cipriote provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù adottate dalla Commissione si applicano alle relazioni tra Cipro, la Commissione e le agenzie nazionali cipriote. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali cipriote, le autorità cipriote saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 delle decisioni relative a Socrates II e a Gioventù, i rappresentanti di Cipro partecipano ai Comitati di programma in qualità di osservatori per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniscono in assenza dei rappresentanti ciprioti.
12. La lingua utilizzata per tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.
13. La Comunità e Cipro possono interrompere le attività contemplate dal presente accordo in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine secondo le condizioni stabilite nel presente accordo.

ALLEGATO II

Contributo finanziario di Cipro ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù

1. Leonardo da Vinci

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, Cipro dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
497 000	529 000	552 000	574 000	603 000	626 000

2. Socrates

Per partecipare al programma Socrates II, Cipro dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
681 000	697 000	712 000	731 000	753 000	780 000

3. Gioventù

Per partecipare al programma Gioventù, Cipro dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
533 000	565 000	598 000	627 000	658 000	698 000

4. Cipro pagherà il suddetto contributo in parte a titolo del bilancio nazionale, in parte tramite i propri fondi per la preadesione. Mediante una procedura di programmazione separata nel quadro del regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, i fondi per la preadesione richiesti saranno trasferiti a Cipro mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale cipriota, rappresenteranno il contributo nazionale di Cipro, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione.

5. I fondi per la preadesione saranno chiesti secondo il seguente scadenziario:

— per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000

— per il contributo al programma Socrates II, i seguenti importi annui (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
400 000	350 000	300 000	300 000	200 000	150 000

— per il contributo al programma Gioventù, i seguenti importi annui (in EUR):

Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006
400 000	300 000	250 000	200 000	200 000	150 000

La parte rimanente del contributo di Cipro provverrà dal bilancio statale cipriota.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo di Cipro.

Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti ciprioti nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà a Cipro una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, Cipro verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi entro il 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;
- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi per la preadesione, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati a Cipro entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati a Cipro.
